

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3009 del 14/06/2022
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA ACETIFICI ITALIANI MODENA SRL DI CASALGRANDE
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3176 del 14/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quattordici GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 23439/2020

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"ACETIFICI ITALIANI MODENA Srl" – Casalgrande.**

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"ACETIFICI ITALIANI MODENA Srl"** - avente sede legale in comune di **Carpi – Via Fornaci n.12** - Provincia di Modena, e stabilimento in comune di **Casalgrande - Via Case Secchia n.9** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per la produzione di aceto e derivati, acquisita agli atti di ARPAE con PG/127284 del 04/09/2020 e la successiva documentazione integrativa acquisita rispettivamente agli atti con PG/17188 del 03/02/2021, PG/17888 del 04/02/2021, PG/93503 del 15/06/2021, PG/120881 del 03/08/2021 e PG/196735 del 22/12/2021;

Rilevato che la sopra richiamata domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento e delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Richiamati gli atti di Arpae recanti PG/159894 del 05/11/2020, PG/15665 del 01/02/2021 e PG/75587 del 13/05/2021, con cui, a seguito dei sopralluoghi effettuati presso lo stabilimento, era stato prescritto alla Ditta di effettuare una valutazione dell'impianto di trattamento dei reflui esistente per verificarne l'adeguatezza, in relazione alle caratteristiche dei reflui scaricati dall'attività, e la possibilità di prevedere modifiche allo stesso atte ad incrementarne l'efficacia depurativa, ed altresì erano state poste specifiche prescrizioni per adeguamenti delle reti fognarie aziendali, per il convogliamento delle diverse tipologie di reflui all'impianto di depurazione, per la separazione delle acque reflue industriali di diversa natura e tipologia, rispetto al previsto unico impianto di depurazione, e, a sua volta, delle rete di raccolta delle acque reflue industriali rispetto alle acque meteoriche, ed erano stati infine prescritti alla Ditta, anche ai fini dei controlli, congruenti orari di attivazione dell'impianto e relativo scarico;

Preso atto che, a seguito di quanto prescritto dalla scrivente Arpae nei sopra richiamati atti e delle valutazioni effettuate sul sistema di trattamento dei reflui esistente, la ditta ACETIFICI ITALIANI MODENA Srl, nel corso del procedimento istruttorio finalizzato al rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale, con nota integrativa acquisita da Arpae al PG/93503 del 15/06/2021, ha presentato un progetto di sostituzione dell'impianto esistente, obsoleto e inadatto al trattamento dei reflui prodotti dall'attività, con

un nuovo impianto di trattamento ad ossidazione biologica a fanghi attivi, di tipo SBR (Sequencing Batch Reactors), come da Permesso di costruire prot.n.8344 del 15/05/2021 del Comune di Casalgrande, che è stato oggetto di valutazione ai fini del rilascio del presente Atto;

Rilevato che, nel corso dell'iter istruttorio finalizzato al rilascio della presente autorizzazione unica ambientale, la Ditta nella sopra richiamata documentazione integrativa, ha previsto anche la realizzazione di una centrale idrica finalizzata al pre-trattamento delle acque da utilizzare nel ciclo produttivo nei generatori di vapore e nelle torri di raffreddamento, indicando che le acque reflue che si produrranno dalla stessa confluiranno, unitamente alle altre acque reflue industriali, al sistema di trattamento dei reflui aziendali;

Preso atto che, relativamente alle acque reflue provenienti dalle torri di raffreddamento aziendali e dalla centrale idrica di nuova realizzazione, la scrivente Arpae, al fine di evitare fenomeni di diluizione dei reflui all'ingresso dell'impianto di trattamento o interferenze con il ciclo depurativo di tipo biologico, con nota di PG/155475 del 08/10/2021, aveva fatto presente alla Ditta l'impossibilità di convogliamento delle stesse all'impianto di trattamento utilizzato per gli altri reflui industriali prodotti nello stabilimento, invitandola a rivedere quanto indicato in progetto in merito all'assetto delle reti fognarie di allontanamento previste per queste due tipologie di reflui ed ai relativi punti di immissione alla rete aziendale;

Rilevato inoltre che, come illustrato dalla Ditta nella documentazione integrativa PG/196735 del 22/12/2021, il ciclo produttivo aziendale prevede l'utilizzo di coadiuvanti di filtrazione, quali farine fossili e carboni, che non essendo biologicamente degradabili, non devono essere immessi nell'impianto di depurazione ma, una volta rimossi dai filtri, devono essere inviati a smaltimento come rifiuti come prescritto dalla scrivente arpae nella sotto richiamata relazione tecnica PG/22981 del 11/02/2022;

Acquisita al PG/22981 del 11/02/2022 la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale – Distretto di Scandiano relativa alle emissioni in atmosfera ed allo scarico S1, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento e delle acque reflue domestiche;

Considerato che, in specifico, per il titolo abilitativo degli scarichi idrici, il progetto relativo al nuovo impianto di trattamento dei reflui ed alla nuova centrale idrica e le informazioni riportate nella sopra richiamata documentazione integrativa presentata dalla Ditta sono state puntualmente esaminate nella relazione tecnica PG/22981 del 11/02/2022, di cui sopra, tenendo anche conto degli atti prescrittivi più sopra richiamati;

Ritenuto, sulla base delle valutazioni emerse nella sopradetta relazione tecnica PG/22981 del 11/02/2022 e di quanto precedentemente prescritto alla Ditta dalla scrivente Arpae, di procedere al rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale impartendo alla Ditta specifiche prescrizioni in materia di realizzazione e conduzione del nuovo impianto di trattamento dei reflui e della nuova centrale idrica nonché di separazione di alcune reti fognarie, il tutto finalizzato all'efficientamento dei sistemi di convogliamento, trattamento e scarico dei reflui aziendali;

Dato atto che il Comune di Casalgrande, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE, di PG/129913 del 10/09/2020, come previsto dall'art.269, punto 3) del D.Lgs.152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti urbanistici;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.

#### **determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 59/2013 per l'impianto ubicato nel comune di **Casalgrande - Via Case Secchia n.9** della ditta **"ACETIFICI ITALIANI MODENA Srl"**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico S1, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento e delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs 152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente autorizzazione sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-101 dell'8/02/2016 adottata da ARPAE;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui ai precedenti punti 1 e 2 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento e delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs 152/06;**
- **Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

- 4) sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

**Allegato 1 – Scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento e delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.**

Nello stabilimento la Ditta svolge attività di produzione di aceto dalla fermentazione acetica del vino e di produzione di aceto balsamico e glassa dalle materie prime aceto e mosto.

L'attività produttiva prevede l'utilizzo di acque per effettuare diluizioni nella produzione dell'aceto balsamico, per la produzione di vapore, per i lavaggi e per il raffreddamento degli impianti.

Preso atto che, relativamente alla matrice scarichi, la sopra citata domanda di autorizzazione fa riferimento ad un punto di scarico S1, in corpo idrico superficiale, che raccoglie le acque reflue industriali generate dall'attività produttiva vera e propria (lavaggio pavimenti e attrezzature) e quelle utilizzate nel processo produttivo (raffreddamento serbatoi di acetificazione e altri impianti, condense dai generatori di vapore, concentrato da impianto ad osmosi e reflui di controlavaggio filtri dell'acqua e di rigenerazione addolcitori), unitamente alle acque reflue di dilavamento della porzione di piazzale (3501,72 m<sup>2</sup>) esterna allo stabilimento, dove sono ubicati e vengono lavati i silos aziendali e dove vengono effettuate le operazioni di carico e scarico delle autocisterne che trasportano materie prime e prodotti finiti ("aree travaso"), ed alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici; i reflui afferenti allo scarico, prima dell'immissione nel corpo idrico recettore, saranno convogliati ad un impianto di trattamento aziendale, di nuova realizzazione, come più sotto esposto;

L'impianto di trattamento proposto dalla Ditta, al netto dell'apporto delle acque di dilavamento che riceve, è dimensionato per una portata in ingresso, di reflui provenienti dal ciclo produttivo, pari a 70 m<sup>3</sup>/giorno, e risulta costituito da:

**linea acque:**

- dissabbiatore statico del volume di 45 m<sup>3</sup> dimensionato per trattare una portata di 15 m<sup>3</sup>/h, per una parte delle acque reflue prodotte;
- sezione di arrivo reflui che dallo schema impianto risulta essere quella esistente (non è stata data risposta se vengono utilizzate parti dell'impianto esistente), dotata di grigliatura grossolana;
- le acque reflue domestiche, non subiscono pre-trattamenti e si immettono nella rete delle acque reflue industriali;
- dopo la grigliatura grossolana vi è uno scomparto con 2 pompe che sollevano i reflui alla vasca omogeneizzazione aerata del volume di 320 m<sup>3</sup> dotata anche di mixer. In tale vasca sarà installato un sistema di neutralizzazione del pH, composto da una sonda di misurazione del pH che in base al valore rilevato attiverà la pompa dosatrice di soda caustica al 30% per raggiungere il valore di set point impostato. Nella vasca saranno posizionate n. 2 pompe per il carico della vasca di ossidazione SBR;
- n. 1 vasca SBR del volume di 720 m<sup>3</sup>. Per l'alimentazione dell'ossigeno necessario al processo è prevista una rete di diffusori a disco dotati di membrana elastica per la formazione di microbolle dell'aria compressa fornita. Il compressore sarà dotato di motore con inverter per dosare la quantità di aria erogata. - al termine della fase di reazione viene disattivato il sistema di aerazione ed inizia la fase di sedimentazione indicata della durata di 3 ore, in tale fase potrebbe essere previsto il dosaggio di flocculanti per favorire la separazione dei fanghi Al termine della sedimentazione viene avviata la fase di scarico tramite pompe. Nella fase di sedimentazione o di attesa potrà essere allontanato il fango di supero.

### **linea fanghi:**

- il fango di supero tramite pompa è inviato all'ispessitore a gravità ricavato dall'esistente sedimentatore. Il surnatante verrà ricircolato in testa all'impianto ed i fanghi ispessiti saranno estratti con pompa dal fondo e immessi in pozzetto dal quale saranno pescati per la disidratazione finale con filtropressa prima di essere inviati a smaltimento.

Lo schema fognario dell'insediamento è caratterizzato da reti fognarie miste domestiche e industriali, acque meteoriche di dilavamento e meteoriche.

Il recapito finale dello scarico S1 di acque reflue industriali, comprensivo delle acque reflue domestiche e di dilavamento, è il fosso delle Motte confluyente in torrente Tresinaro;

Per la acque meteoriche ricadenti sulla porzione di piazzale (16509,43 m<sup>2</sup>) dello stabilimento aziendale, destinata esclusivamente al transito degli autoveicoli sulla quale non vengono effettuate attività lavorative né stoccaggi di sostanze, la Ditta, nel Piano di Gestione delle aree impermeabili scoperte datato 03/06/2021, ha dichiarato che le stesse vengono raccolte da una rete separata e, dopo passaggio in un pozzetto dedicato per consentirne l'eventuale campionamento, confluiscono nella medesima rete fognaria che raccoglie le acque in uscita dall'impianto di depurazione per andare al corpo ricettore Fosso delle Motte senza trattamento. Tali acque reflue non sono soggette al campo di applicazione della DGR 286/2005 e non sono pertanto oggetto di titolo abilitativo allo scarico, nella presente autorizzazione.

### **Prescrizioni**

1. Dovrà essere eliminata l'immissione nelle acque reflue dei coadiuvanti di filtrazione, quali farine fossili e carboni, che, essendo sostanze non degradabili biologicamente, devono essere rimosse dai filtri e inviate a smaltimento come rifiuti. Di tali operazioni dovrà essere tenuta documentazione che dovrà essere correlata alla documentazione prevista dalla normativa rifiuti.
2. Per le acque derivanti dalle torri di raffreddamento e dai trattamenti delle acque di processo, la Ditta dovrà realizzare una rete separata di allontanamento ed un punto di immissione nella tubazione di scarico distinto ed ispezionabile con idoneo pozzetto di ispezione e prelievo che dovrà essere denominato.
3. Nella realizzazione delle modifiche al ciclo produttivo ed alla rete fognaria e nella realizzazione dell'impianto di trattamento acque reflue devono essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
4. L'adeguamento dell'impianto di depurazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere conservata per essere messa in visione all'atto delle ispezioni.
5. Nella realizzazione dell'intervento devono essere rispettati gli elaborati grafici ed i contenuti delle relazioni tecniche sia inerenti al rilascio dei titoli edilizi (Permesso di costruire prot n. 8344 del 15/05/2021 del Comune di Casalgrande) sia quelle presentate per la presente AUA.
6. Dovrà essere eseguita la messa in esercizio dell'impianto di trattamento acque, completa di autocontrollo dello scarico il cui esito attesti la rispondenza ai limiti di legge, entro 3 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione. Comunicazione dell'avvenuta messa in esercizio con copia del risultato analitico dovrà essere trasmessa alla scrivente Arpae ed al Comune di Casalgrande.

7. Lo scarico di acque reflue industriali deve rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.L.gs 152/06.
8. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
9. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
10. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere identificato chiaramente, predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo, idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
11. Considerata la discontinuità dello scarico, dovuta ai cicli di trattamento che si succedono nella giornata, deve essere riportata presso il quadro di comando la tempistica della sua attivazione, che deve avvenire in orari diurni e tali da consentire il controllo dello stesso da parte della scrivente.
12. Gli allarmi collegati alle apparecchiature elettromeccaniche devono essere posizionati in zona dove siano facilmente controllabili dal personale presente presso lo stabilimento.
13. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dell'impianto di trattamento e dei reflui, o dal proprietario o da ditta specializzata.
14. Degli interventi di cui al punto 13 deve essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto e tenere a disposizione degli organi di controllo la relativa documentazione.
15. I rifiuti derivanti dall'impianto di trattamento delle acque dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa.
16. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di depurazione dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza e la stessa dovrà darne immediata comunicazione ad ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni, e Servizio Territoriale.
17. Dovranno essere effettuati 2 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque reflue scaricate per la verifica del rispetto dei limiti tabellari di cui alla tabella 3, Allegato 5 alla parte III del D. L.gs 152/06, per i parametri pH, SST, BOD5, COD, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, alluminio, grassi e oli animali e vegetali, su un campione di tipo medio – composito prelevato nell'arco di 3 ore nell'ambito dell'attivazione dello scarico o di un tempo inferiore in base alla durata dello scarico.
18. Per i campioni prelevati, di cui sopra, dovrà essere redatto apposito verbale sul quale annotare le modalità di campionamento.
19. I verbali di campionamento ed i certificati analitici devono essere conservati presso l'insediamento per essere a disposizione degli agenti accertatori.
20. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del tratto di fognatura di allontanamento in comune e del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
21. Ai sensi dell'art. 85, comma 5 delle Norme del PTCP della Provincia di Reggio Emilia, è fatto obbligo, se non già presente, di installazione e manutenzione di un misuratore dei volumi di acqua prelevati dal pozzo.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione della rete fognaria e degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

**Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"ACETIFICI ITALIANI MODENA Srl"** è autorizzata ad installare un impianto di concentrazione e raffreddamento a ciclo chiuso nel locale attiguo a quello esistente di acetificazione e ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera nell'impianto ubicato in Comune di **Casalgrande – Via Case Secchia n.9** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.C3 – BRUCIATORE CALDAIA PRODUZIONE VAPORE A GAS METANO DA 390 KW  
EMISSIONE N.C4 – BRUCIATORE CALDAIA PRODUZIONE VAPORE A GAS METANO DA 390 KW

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **5 Settembre 2022** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **12 Settembre 2022**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	TORRE DI ABBATTIMENTO SFIATI CISTERNE PRODUZIONE ACETO	1600	8	24	Acido Acetico Alcol Etilico  La conc. Tot. non deve superare il limite della classe più elevata (600 mg/Nmc)	< 150 < 600	
C3-C4	BRUCIATORE CALDAIA PRODUZIONE VAPORE A GAS METANO DA 390 KW CAD.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					

1) Per il controllo del rispetto delle portate, dell'acido acetico e dell'alcol etilico devono essere usati i seguenti metodi:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Acidi Acetico	NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Alcol etilico	Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	
(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1.

3) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

5) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

6) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

7) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

8) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/127284 del 04/09/2020 e la successiva documentazione integrativa acquisita rispettivamente agli atti con PG/17188 del 03/02/2021, PG/17888 del 04/02/2021, PG/93503 del 15/06/2021, PG/120881 del 03/08/2021 e PG/196735 del 22/12/2021.

9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

### **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dal monitoraggio acustico allegato alla domanda, redatto nel corso del 2019 e firmato da tecnico competente in acustica ambientale, effettuato dopo l'intervento di mitigazione acustica eseguito sulla torre evaporativa presente sul lato nord-ovest dello stabilimento produttivo e dallo studio previsionale di impatto acustico acquisito in data 4/02/2021 con PG/17888, ad integrazione del suddetto monitoraggio, a seguito dell'introduzione di una nuova sorgente prevista, rappresentata da n.2 generatori di vapore da 390 Kw, C3 e C4, che tiene altresì conto dell'efficacia della pannellatura acustica prevista a protezione delle nuove pompe a terra, si evince:

- il rispetto dei limiti assoluti di immissione in corrispondenza delle posizioni oggetto di rilievo fonometrico lungo il confine aziendale ovest (posizione M1) e confine nord-ovest (posizione CC);
- il rispetto del criterio differenziale in corrispondenza dell'abitazione R.

L'attività svolta dalla ditta in oggetto risulta acusticamente compatibile con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

**- a fine opera con relativa attivazione dell'impianto, nei tempi strettamente tecnici, dovrà essere eseguito da un Tecnico Competente in Acustica un Collaudo acustico presso i recettori potenzialmente più sensibili, attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti.** Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'Allegato B al DM 16.03.1998. Tale verifica dovrà rilevare strumentalmente il livello sia ambientale che residuo nelle fasi e orari più gravosi ed i valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine;

- nel caso in cui dalla sopra citata verifica emergessero dei valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari/ulteriori interventi di mitigazione/insonorizzazione, opportunamente documentati e relazionati alla Autorità Competente riportando le caratteristiche sia dei materiali che dei dispositivi e degli accorgimenti predisposti, con relativo collaudo acustico attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**